

Quesito del Servizio Supporto Giuridico

Codice identificativo: 2737
Data emissione: 18/07/2024
Argomenti: **Adeguamento prezzi**

Oggetto: **Adeguamento prezzi in caso di proposta tecnica migliorativa avanzata dall'Impresa esecutrice**

Quesito: Nel corso di lavori di miglioramento sismico finanziati con fondi PNRR l'Impresa Esecutrice intende presentare una proposta tecnica migliorativa relativa ad alcune voci di consolidamento di pareti in muratura. La proposta, che consiste in un cambio di materiale all'interno di un processo di lavorazione sostanzialmente invariato, presenta oltre che un indubbio vantaggio tecnico, anche un vantaggio temporale, legato ad una ottimizzazione e velocizzazione delle lavorazioni. Considerando che il progetto è stato redatto nell'anno 2021 e il termine di presentazione delle offerte risale al febbraio 2022, ai sensi dell'art 26, comma 6-quater del decreto legge 50/2022, è prevista l'applicazione dell'adeguamento prezzi dei materiali da costruzione nella misura dell'80% del maggiore importo derivante dall'applicazione del prezzario aggiornato. Con il presente quesito si intende chiedere se sia possibile che il vantaggio economico per l'Amministrazione, derivante dalla proposta tecnica migliorativa avanzata dall'Impresa, venga calcolato direttamente sulla revisione del prezzo; oppure se sia necessario che l'Impresa, nel formulare la proposta di revisione economica, debba necessariamente far riferimento al prezzo di contratto, sebbene non più attuale (anno 2022). In quest'ultimo caso, si chiede se sia comunque possibile, una volta ricevuta la proposta economica riferita al prezzo di contratto, procedere all'adeguamento prezzi.

Risposta aggiornata Venendo in interesse la fase esecutiva del contratto di appalto, ove ricorrano i presupposti di cui all'art. 106 del d.lgs. 50/2016, nel caso prospettato si configura la c.d. variante migliorativa. Pertanto, in relazione al primo quesito, non sussistono i presupposti per la revisione prezzi, in quanto trova applicazione quanto previsto dall'art. 8, co. 5 del dm 49/2018. La risposta al secondo quesito è negativa.